



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 836/XIX Sess./2022

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

01/02/2022 U-rsp/881/2022



Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19:

1. aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.
2. Criteri di estensione della durata quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio. Piattaforma ANPA.

Cari Presidenti,

con la circolare CNI n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/2021 e la nota DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si chiariva definitivamente il criterio del prolungamento della validità degli atti di prevenzione incendi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza.

Con Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, la nuova scadenza dello stato di emergenza è stata prorogata al 31 marzo 2022, pertanto *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l'attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.*

Ciò premesso, anche i quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 29 giugno 2022).

In merito alla modalità di calcolo della durata dei quinquenni di riferimento, a parziale rettifica di quanto indicato nella circ. CNI n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/2021, sentito (a seguito di specifica nota inviata dalla Rete delle Professioni Tecniche), anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si è espresso con nota DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021 (allegata), si precisa che:

- a) per i professionisti antincendio che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la scadenza naturale del loro quinquennio di riferimento, lo stesso è regolarmente ripartito; le ore di aggiornamento maturate dopo tale scadenza rientrano pertanto nel quinquennio successivo, senza soluzione di continuità;
- b) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non hanno completato, o completeranno, l'aggiornamento obbligatorio entro la scadenza naturale,

- potranno completare le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del Ministero dell'Interno; la nuova decorrenza del quinquennio successivo sarà calcolata dalla data di frequenza della 40° ora di aggiornamento;
- c) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non completeranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell'Interno.

Per agevolare il lavoro delle segreterie degli Ordini in vista della scadenza del 29 giugno 2022, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si è recentemente impegnato a collaborare con il CNI per il varo definitivo della piattaforma ANPA (Anagrafe Nazionale dei Professionisti Antincendio) prima di giugno 2022; tale iniziativa è ormai da tempo sostenuta fortemente dalla Rete delle Professioni Tecniche.

Tramite tale piattaforma, studiata per offrire una gestione più agevole ed automatizzata degli elenchi dei professionisti antincendio, le nuove date di scadenza dei quinquenni di riferimento potranno essere gestite automaticamente dal sistema, senza impegno a carico degli Ordini. Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegato: Nota VVF DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alla Rete delle Professioni tecniche
(rif. Nota prot. 539 del 10/12//2021)
info@reteprofessionitecniche.it
info@pec.reteprofessionitecniche.it

OGGETTO: Nota RPT - Emergenza epidemiologica COVID-19. Aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Richiesta di chiarimento in merito alla validità dei quinquenni di riferimento.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, si rappresenta, preliminarmente, che l'art. 103, comma 2 del D.L. n.18/2020 e s.m.i. stabilisce che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza... (omissis)”*.

In ambito formazione ex D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ciò comporta che i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il *31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 dicembre 2021).

Pertanto, il citato art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 non detta una proroga *tout court* della scadenza del quinquennio di riferimento per l'aggiornamento dei professionisti antincendi bensì garantisce a questi ultimi solamente un lasso di tempo maggiore per poter completare il proprio obbligo formativo.

Conseguentemente, per coloro che hanno completato regolarmente l'aggiornamento obbligatorio entro il 26/8/2021, il nuovo quinquennio è iniziato il 27 agosto 2021 e le ore di formazione svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio, come peraltro correttamente segnalato anche nella nota di codesta Rete delle professioni tecniche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Analoga considerazione, tuttavia, deve essere estesa anche a coloro che completano l'aggiornamento in data successiva alla scadenza prevista del proprio quinquennio di riferimento. Infatti, il provvedimento normativo sopra richiamato *mantiene valido l'atto abilitativo* sino al completamento dell'obbligo di aggiornamento che, in ogni caso, dovrà essere antecedente il novantesimo giorno dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per costoro, pertanto, il nuovo quinquennio di riferimento inizia il giorno successivo al completamento del previsto obbligo formativo, anche al fine di evitare la doppia computazione delle ore di formazione effettuate.

Di seguito, al fine di rendere più chiaro quanto è stato appena detto, si riportano due esempi:

1) un professionista il cui quinquennio di riferimento è scaduto il 26 agosto 2021, completa invece l'obbligo formativo in data 30 dicembre 2021; per costui, quindi, il nuovo quinquennio inizia il 31 dicembre 2021 e le ore di aggiornamento svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio;

2) un professionista il cui quinquennio di riferimento è scaduto il 10 maggio 2021, ha completato invece l'obbligo formativo in data 1 luglio 2021; per costui, quindi, il nuovo quinquennio è iniziato il 2 luglio 2021 e le ore di aggiornamento svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio.

Nel restare a disposizione, si coglie l'occasione per porgere un cordiale saluto.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs 82/2005 art. 21